

TRIBUNALE DI BOLOGNA

Istanza per l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento di liquidazione del patrimonio *ex art. 14 ter* e ss. L. n. 3/2012

La Sig.ra **ILENIA MORMILE**, 
 (C.F. MRM LNI 74L52 F839T), rappresentata e difesa, anche
disgiuntamente tra loro, come da procura in calce alla presente istanza, dagli Avv.ti
Antonio Stefano Sarubbo, C.F. SRBNN578M10C002D (pec:
avvantoniostefanosarubbo@legalmail.it) e Paolo Rossi, C.F. RSSPLA77P05A783Z (pec:
paolo.rossi@ordineavvocatibopec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio di
quest'ultimo sito in Bologna alla Via Arienti n. 37.

PREMESSO CHE

- la ricorrente ha chiesto all'Organismo di Composizione della Crisi dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (d'ora in poi OCC) di potersi occupare della propria crisi da sovraindebitamento, al fine di proporre un accordo sulla base di un piano ai sensi dell'art. 6 e ss. della Legge 3/2012 e successive modifiche, dichiarando altresì la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 7, comma 2, Legge 3/2012;
- su istanza presentata in data 11/9/2018, è stata avviata la procedura n. 45/2018 con nomina il 21/09/2018 degli Avv.ti Alessandra Fiore (C.F. FRILSN71A55G482U), Marisa Ferro (C.F. FRRMRS66C53E716V) e Davide De Matteis (C.F. DMTDVD78R06D862A) quali Gestori della crisi da sovraindebitamento;
- successivamente l'istante, di concerto con i propri legali che ne davano comunicazione all'OCC in data 8/6/2020, ha richiesto la procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi dell'art. 14-ter L. 3/2012 in luogo del piano del consumatore originariamente avanzato;



- l'Organismo ha accertato i presupposti di legge richiesti per detta procedura, verificando tra l'altro che la debitrice non aveva fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedure concorsuali diverse da quelle previste dalla presente legge né alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, mediante proposta di accordo o piano del consumatore;
- ha fornito idonea documentazione, tale da consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale;
- è stata pertanto redatta la relazione particolareggiata *ex art. 14-ter* L. 3/2012, che si deposita con la presente istanza corredata da tutti i documenti richiesti e forniti all'OCC, qui integralmente richiamati.

Ciò premesso, l'istante

ESPONE QUANTO SEGUE

SULLA COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE



[Illegible text block]

SULL'ESPOSIZIONE DEBITORIA E SULLE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO

Dalle verifiche effettuate tramite l'accesso telematico al servizio dell'Agenzia delle Entrate risultano i seguenti importi:

- euro 193,60 [illegible]

- euro 61,75 [illegible]

FINANZIAMENTI

Risultano inoltre, ad oggi pendenti, i seguenti rapporti contrattuali:

- contratto di mutuo contro cessione pro-solvendo rimborsabile mediante cessione del quinto dello stipendio, emesso da IBL Banca [illegible], ceduto in data 22.07.2017 a Marzio Finance - Portafoglio 1, con un residuo al 31.12.2019 di € 22.410,00,



a cui vanno detratti ulteriori € 2.700,00 per le trattenute in busta paga sino all'ottobre 2020 (**DOC. 9 e DOC. 4**);

- contratto di mutuo rimborsabile mediante delegazione di pagamento in busta paga, emesso da IBL Banca  con un residuo al 31/12/2019 di € 19.402,00, a cui vanno detratti ulteriori € 2.180,00 per le trattenute in busta paga sino all'ottobre 2020 (**DOC. 10 e DOC. 4**).

Si precisa che i suddetti contratti sono stati stipulati al fine di ristrutturare due precedenti finanziamenti erogati da Futuro Compass, per un residuo di € 16.271,22, e dalla stessa IBL Banca, con un residuo di € 3.948,39, come documentato dai “conteggi estinzione anticipata” (**DOCC. 9 BIS e 10 BIS**).









DEBITI NEI CONFRONTI DEL COMUNE DI CREVALCORE

Come da comunicazione di verifica carichi tributi del 10.11.2018 non risultano esserci pendenze debitorie nei confronti dell'Ente Locale (**DOC. 12**).

SPESE E COSTI DELLA PROCEDURA

Nessuna spesa in prededuzione viene richiesta dall'istante per il compenso spettante all'OCC per l'attività svolta (**DOC. 13**).

TABELLA DI RIEPILOGO PASSIVO

Descrizione	Importo in €
Debiti con agenzia delle Entrate Riscossione	193,60
Debiti Agenzia delle Entrate	61,75
Finanziamento con Marzio Finance – Portafoglio 1 (al 31.12.2019 come da DOC.9)	22.410,00
Finanziamento con Ibl Banca (al 31.12.2019 come da DOC.10)	19.402,00
Pignoramento c/o terzi IBIS Banca (come da verbale del 31.05.2018 sub DOC.11)	38.988,39 oltre interessi e spese procedura
TOTALE	81.055,74



[Il contenuto di questa sezione è illeggibile a causa di un'eccessiva distorsione dell'immagine.]

INESISTENZA DI ATTI DELLA DEBITTRICE IMPUGNATI DAI CREDITORI

Non risultano atti della debitrice impugnati dai creditori.

CONCLUSIONI



La procedura di liquidazione garantirebbe alla debitrice per effetto della revoca delle cessioni volontarie e della sospensione del pignoramento presso terzi il ripristino della piena disponibilità dello stipendio.

Prognosticamente sulla base dei dati sopra descritti si garantirebbe alla liquidazione un introito mensile di circa € 500,00 () per un arco temporale di quattro anni (totale complessivo tra € 24.000,00).

Tutto ciò premesso ed esposto, la Sig.ra Mormile Ilenia, 
 come sopra rappresentata, difesa e domiciliata,

che l'Ill.mo Tribunale di Bologna voglia:

- Firmato Da: ROSSI PAOLO Emesso Da: NAMIRIAL CA FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1cb779c1bf49208



ss. L. 3/2012, con conseguente nomina, ai sensi dell'art. 14-*quinquies* L. n. 3/2012, di un Liquidatore in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L.F., disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione, agli adempimenti di cui all'art. 14 *sexies* e ss. L. 3/2012, raccomandando, per quanto possibile, di valutare l'opportunità di individuare quale Liquidatore il collegio dei tre professionisti che, avendo svolto il compito di gestori della Crisi nella presente procedura, conoscono approfonditamente la posizione;

- disporre, che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventerà definitivo non possono essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori;

- disporre che il decreto di apertura della procedura di liquidazione venga comunicato alla Cancelleria delle Esecuzioni presso il Tribunale di Bologna;

- dichiarare l'improcedibilità/sospensione della procedura esecutiva mobiliare (pignoramento presso terzi promosso da Banca IFIS s.p.a.) n. 1479/2018 RGE pendente dinanzi al Tribunale di Bologna nonché la revoca delle cessioni volontarie relative al finanziamento IBL Banca del 14.09.2016, n. 782864, ceduto il 22.7.2017 a Marzio Finance - Portafoglio 1 e al finanziamento IBL Banca del 15.05.2017, n. 833123;

- dichiarare, ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 7, L. 3/2012, che dal deposito della domanda non decorrono, ai soli effetti del concorso, gli interessi legali o convenzionali fino alla chiusura della liquidazione, fatti salvi i crediti assistiti da pegno, ipoteca o privilegio, fermo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi 2 e 3 c.c.;

- fissare i limiti di cui all'art. 14-*ter*, comma 6, L. n. 3/2012;

- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto.





Bologna 5 marzo 2021

Avv. Antonio Stefano Sarubbo

Avv. Paolo Rossi

